

Cuneo, lì 21 gennaio 2014

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 05/2014

COLLABORAZIONE GRATUITA DEL FAMILIARE

Gli imprenditori hanno la possibilità di utilizzare l'attività lavorativa dei familiari (coniugi, parenti e affini entro il 3° grado) a titolo di collaborazione meramente occasionale, senza dover assolvere ad alcun obbligo nei confronti dell'ente previdenziale.

Nella gran parte dei casi la collaborazione prestata all'interno del contesto familiare è resa in virtù di un'obbligazione "morale" ed "affettiva" (e non giuridica) e non prevede la corresponsione di alcun compenso.

Rientrano in questo ambito e, dunque, sono escluse dall'obbligo di iscrizione presso Inps e Inail:

- le prestazioni rese dai **pensionati** (parenti o affini dell'imprenditore);
- le prestazioni svolte da familiari **a tempo pieno** presso altro datore di lavoro.

L'elemento per escludere l'obbligo retributivo e previdenziale è costituito dall'**occasionalità**: per attività occasionale si intende *"quella caratterizzata dalla non sistematicità e stabilità dei compiti espletati, non integrante comportamenti di tipo abituale e prevalente nell'ambito della gestione e del funzionamento dell'impresa"*.

Il **limite quantitativo temporale** massimo della collaborazione occasionale gratuita prestata dal familiare è di **90 giorni** (720 ore) nel corso dell'anno solare.

Si ricorda, inoltre, che non è necessario che l'attività del collaboratore familiare venga svolta "in sostituzione" del titolare dell'azienda. È consentito che la prestazione del collaboratore familiare venga svolta a prescindere dalla **contestuale presenza del titolare nei locali dell'azienda**.